

IVA

Le sanzioni applicabili per i modelli Intrastat

di Marco Peirolo

Le **sanzioni applicabili** per i **modelli Intrastat** sono diverse a seconda che le violazioni riguardino i dati riepilogati ai fini fiscali o quelli riepilogati ai fini statistici.

Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi e quelli incaricati del controllo degli stessi, se rilevano **omissioni, irregolarità o inesattezze** nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se, invece, rilevano **la mancata presentazione** di tali elenchi, ovvero non hanno la disponibilità dei dati esatti, inviano **richiesta scritta** al contribuente invitandolo a presentare entro un **termine**, comunque **non inferiore a 30 giorni**, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato, ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità o le inesattezze riscontrate (articolo 34, comma 1, D.L. 41/1995).

Le **violazioni fiscali** sono sanzionate ai sensi dell'articolo 11, comma 4, D.Lgs. 471/1997, il quale prende in considerazione l'omessa presentazione degli elenchi, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione.

La **sanzione** va **da 516,00 a 1.032,00 euro per ciascun elenco** ma, la presentazione dell'elenco omesso entro il termine di 30 giorni dall'invito dell'ufficio competente a riceverlo o incaricato al controllo, determina la **riduzione della sanzione alla metà**.

Per effetto dell'articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995, non dà invece luogo all'applicazione della sanzione la correzione dei dati inesatti e l'integrazione dei dati mancanti, **se "spontanea"** o effettuata **a seguito di richiesta dell'ufficio**.

In pratica, se l'elenco è stato presentato, i dati mancanti o inesatti possono essere integrati o corretti senza che sia applicata la sanzione, mentre, se l'elenco non è stato presentato, la sanzione è ridotta alla metà in caso di presentazione dell'elenco nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio.

L'**omessa o tardiva presentazione** degli elenchi può essere **regolarizzata** ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 471/1997, cioè con il **ravvedimento operoso**, dovendosi escludere la non punibilità prevista per le "violazioni meramente formali". Come, infatti, precisato dall'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 20/E/2005, l'articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997 non si applica per quelle violazioni, **pur sempre formali**, aventi ad oggetto la presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per definizione, sono soggetti a controllo, tra i quali sono senz'altro da ricondurre gli elenchi riepilogativi delle operazioni

intracomunitarie.

È pertanto possibile effettuare la regolarizzazione con la presentazione e il versamento della relativa sanzione ridotta, pari a **64,50 euro** (1/8 di 516,00 euro), entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. La sanzione ridotta deve essere versata con il modello F24, indicando il **codice tributo "8911"** e, quale anno di riferimento, quello cui si riferisce la violazione.

Sono, inoltre, applicabili gli istituti del **cumulo giuridico** (articolo 12 D.Lgs. 472/1997) e della **definizione agevolata delle sanzioni** (articolo 16 D.Lgs. 472/1997).

Le **violazioni statistiche** sono sanzionate dall'articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995, il quale – nella formulazione vigente sino alle intervenute modifiche introdotte dal Decreto sulle semplificazioni fiscali – prevedeva che l'omessa o inesatta compilazione dei dati statistici fosse punita con la sanzione:

- da 207,00 a 2.066,00 euro, per persone fisiche;
- da 516,00 a 5.164,00 euro, per enti e società.

Era, tuttavia, prevista la riduzione alla metà delle predette sanzioni se i dati mancanti o inesatti fossero integrati o corretti entro il termine, non inferiore a 30 giorni, stabilito dell'Ufficio.

L'articolo 25 D.Lgs. 175/2014 ha limitato e semplificato l'onere comunicativo-statistico, nella considerazione che gli eventuali errori commessi in sede di adempimento comunicativo hanno **natura formale**, in quanto non idonei ad arrecare un danno erariale. In particolare, l'omissione o l'inesattezza dei dati statistici negli elenchi riepilogativi si applica alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei Decreti emanati annualmente, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.Lgs. 322/1989. Tale disposizione prevede, al primo comma, secondo periodo, che “*è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma*”.

In forza dell'ultimo Decreto pubblicato, trattasi delle imprese che realizzano scambi commerciali con i Paesi membri dell'Unione europea per un ammontare **pari o superiore a 750.000,00 euro**, secondo quanto indicato nel D.P.R. 19 luglio 2013.

Il riformulato articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995 specifica, inoltre, che la sanzione prevista per le violazioni statistiche è applicata **una sola volta per ogni elenco mensile inesatto o incompleto**, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nello stesso.

